

***Io sono cliente da novembre 2011: perché devo pagare un conguaglio tariffario relativo ad un periodo in cui non ho usufruito del servizio?***

Trattandosi di conguagli relativi a periodi passati, Atersir ha definito di limitare il conguaglio alle utenze che erano attive al 31/12/11 mentre sono esentate le utenze attivate successivamente a tale data. In ogni caso, il Gestore, non ha discrezionalità nella determinazione dei criteri per il recupero dei conguagli.

***È legittimo un conguaglio pregresso retroattivo?***

Non si tratta di conguaglio retroattivo (ossia dell'aggiornamento ex post delle tariffe da 2008 a 2011), quanto piuttosto della necessità, valutata dal soggetto competente Atersir nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato

***Ma il periodo 2008-2011 non è già prescritto?***

Poiché è solo dalla data di approvazione dell'importo e dell'addizionale tariffaria che il gestore ha diritto al recupero del conguaglio pregresso, questo sarà prescritto solo a partire dal 2021 con riferimento alla quota da recuperare nel 2016

***Come è possibile che ci sia un conguaglio per gli anni che vanno dal 2008 al 2011 visto che dalle mie bollette risulta che tali periodi siano già stati conguagliati?***

Il conguaglio pregresso non rappresenta un conguaglio della sua posizione specifica per i periodi 2008-2011, ma la necessità, valutata dal soggetto competente Atersir nel quadro regolamentare precedente, di assicurare la copertura di partite di costo sorte nel passato

***Nella mia bolletta sono applicate delle addizionali per conguaglio tariffa 2008-2011, ma al mio vicino di casa che ha traslocato di recente ma prima abitava sempre a Piacenza questi balzelli non sono addebitati: perché?***

La normativa Atersir ha previsto l'applicazione delle addizionali tariffarie a titolo di conguaglio solo ai titolari di contratto per utenze che erano attive al 31/12/11 e lo sono anche al momento di emissione della fattura. Se il titolare ha chiuso il contratto nel periodo dal 01/01/12 al 31/12/15 non avrà alcun addebito aggiuntivo; se chiuderà il contratto (perché lascia l'abitazione) dopo il 01/01/16 avrà solo gli addebiti per il periodo di vigenza del contratto stesso a partire dal 01/01/16